

Convenzione per fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007. Lotto 3: Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli CIG 4675833B72.

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. – Piemonte S.p.A.**”)

E

VALSECCHI GIOVANNI S.r.l., sede legale in Milano, Via Massarenti n. 24, capitale sociale Euro 10.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07997560151, REA 1194928 di Milano, P. IVA 07997560151, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dott. Matteo VALSECCHI (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore per

l'acquisto di carta in risme mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente Convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 77 del 8 novembre 2012, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i, mediante criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, suddivisa in 3 lotti di natura territoriale, per la stipula, con riferimento a ciascun lotto, di una Convenzione per la fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax;

e) con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 12 del 11 febbraio 2013, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 3 alla Società VALSECCHI GIOVANNI S.r.l.;

f) il Fornitore assegnatario del presente lotto ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 42.962,03 polizza n. 03066/8200/00568068, rilasciata da INTESA SANPAOLO S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori

di lavoro;

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 5.2.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, Schede Tecniche Prodotti, Ordinativo di Fornitura, Cauzione Definitiva, polizza RCT e polizza RCO.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e

fax, destinata ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i.

ubicati nelle provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per

presunti complessivi max Euro 429.620,35 oltre I.V.A., oneri della sicurezza

pari ad Euro 0 (zero).

Nel dettaglio, nell'ambito della presente Convenzione sarà possibile

acquistare i seguenti Prodotti:

A4 N80 – Carta f.to A4 naturale ecologica con grammatura 80 gr/mq;

A3 N80 – Carta f.to A3 naturale ecologica con grammatura 80 gr/mq;

A4 R80 – Carta f.to A4 riciclata ecologica con grammatura 80 gr/mq;

A3 R80 – Carta f.to A3 riciclata ecologica con grammatura 80 gr/mq.

I corrispettivi contrattuali relativi alla singola risma di ciascuna tipologia di

carta, aggiornati trimestralmente secondo le modalità indicate all'art. 7.2 del

Capitolato Tecnico, sono riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente

Convenzione.

2. Contestualmente alla fornitura di carta, il Fornitore dovrà prestare i servizi

di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori alla fornitura e,

pertanto, compresi nei prezzi offerti:

- consegna dei Prodotti, nella modalità in scatole o in bancali, sulla base di

quanto richiesto dalle Amministrazioni negli Ordinativi di Fornitura;

- call center;

- reportistica.

3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al

comma 1, a fornire carta in risme nella misura e della tipologia richiesta dalle

Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla

concorrenza dell'importo massimo indicato al precedente comma 1.

Salvo diverso accordo fra le Parti, ciascuna Amministrazione dovrà ordinare, nell'ambito di ciascun Ordinativo di Fornitura per ciascun Punto di Consegna, un minimo di 15 scatole di carta formato A4 o 7 scatole di carta formato A3.

Nel caso in cui, per lo stesso Punto di Consegna dell'Ordinativo di Fornitura, vengano ordinati entrambi i formati, l'ordine minimo corrisponde a 7 scatole di formato A4 e 4 di formato A3.

La consegna in bancali prevede un minimo di 1 ed un massimo di 19 unità.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascuna tipologia di Prodotto richiesto, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, trimestralmente aggiornato, correlato alla quantità e alla modalità di consegna – in scatole o in bancali - richiesta.

4. L'importo massimo indicato al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo del presente lotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di carta ecologica naturale e riciclata alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto dell'importo del presente lotto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. La presente fornitura dovrà essere prestata con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione e il Fornitore sono

regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di Fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di carta in risme, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto per il presente lotto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo del presente lotto, la Convenzione, relativamente al lotto medesimo, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

I prodotti oggetto della Convenzione potranno essere ordinati dalle Amministrazioni nel corso di tutta la durata della stessa.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto del lotto di riferimento, anche eventualmente incrementato.

Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui al par. 5 del Capitolato

Tecnico.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:

- descrizione del prodotto ordinato (marca, formato, tipologia – riciclata o naturale) e la relativa quantità;
- modalità di consegna (in scatole o in bancali);
- ubicazione del luogo di consegna dei Prodotti;
- riferimenti per la fatturazione.

Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:

(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del

Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel

Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

c) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;

d) consegnare i Prodotti oggetto nella Convenzione nelle modalità indicate al par. 5.1 del Capitolato Tecnico;

e) effettuare le consegne nei luoghi che verranno indicati nel Piano di Consegna dell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

f) effettuare a propria cura e spese il ritiro dei Prodotti consegnati in eccesso, ovvero il ritiro e la sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa, anche a seguito di verifica ispettiva, nelle modalità indicate ai par. 5.1.4 e 9 del Capitolato Tecnico;

g) fornire assistenza alla fornitura nelle modalità indicate al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.

i) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche

senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

j) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 6 – TRASPORTO E CONSEGNA

1. La consegna dei Prodotti relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e nel rispetto delle tempistiche di cui al par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico.

2. Le Amministrazioni Contraenti, attraverso gli Ordinativi di Fornitura, ordineranno le quantità e la tipologia di Prodotti oggetto della Convenzione sulla base dei propri fabbisogni e ne indicheranno la destinazione nel Piano di Consegna.

3. Il quantitativo dei Prodotti destinato a ciascun Punto di Consegna all'interno dell'Ordinativo di Fornitura non dovrà risultare inferiore ai volumi minimi ordinabili indicati al punto 5.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui il quantitativo dei Prodotti da consegnare sia inferiore a suddetti volumi minimi, il Fornitore avrà la facoltà di effettuare la consegna dei Prodotti richiesti, dandone riscontro per iscritto all'Amministrazione entro il termine di cui al successivo comma 5.

4. A seguito della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei Prodotti e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nel Piano di

Consegna contenuto nell'Ordinativo, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione ed osservando le modalità e tempistiche definite nel Capitolato Tecnico.

5. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura, dovrà dare riscontro all'Amministrazione indicando la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico.

6. In caso di Ordinativi complessivamente inferiori ad Euro 5.000,00 e fatto salvo il caso di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock di cui al punto 6.1 del Capitolato Tecnico, non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo fra le Parti.

7. I Prodotti consegnati dovranno essere confezionati con imballaggi esterni in cartone composto per il 100% da fibre riciclate e dovranno essere facilmente separabili, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata da parte delle Amministrazioni.

ART. 7 – INDISPONIBILITA' E FUORI PRODUZIONE

1. Qualora il Fornitore, durante il periodo di validità della Convenzione, non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa della loro indisponibilità temporanea per rottura di stock, dovrà procedere secondo le modalità ed i termini stabiliti al par. 6.1 del Capitolato Tecnico. In difetto, gli eventuali inadempimenti o ritardi nelle consegne daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 della presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa

della messa "fuori produzione" degli stessi, dovrà procedere a quanto previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. dichiarerà risolta, anche solo in parte, la Convenzione.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della presente Convenzione e dei singoli contratti di fornitura.

In particolare, per tutta la durata della presente Convenzione S.C.R. – Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, secondo le modalità indicate al par. 9 del Capitolato Tecnico.

Pari facoltà è riservata alle singole Amministrazione contraenti in occasioni dell'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei seguenti prezzi unitari offerti IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Amministrazione:

TIPOLOGIA	PREZZI UNITARIO OFFERTO per
	RISMA
A4N80	€ 2,15

A4R80	€ 2,16
A3N80	€ 4,43
A3R80	€ 4,44

I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 3 e 4. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente Convenzione.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.

3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.

4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.

5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.

6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al

Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura a seguito dell'avvenuta consegna, regolarmente documentata dal "Verbale di Consegna" di cui al par. 5.1.3 del Capitolato Tecnico.

7. I corrispettivi saranno fatturati e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia.

Il corrispettivo sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture; ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012).

I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso:

- Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. IBAN
IT94G0306933120100000003095;

- Banca CRA Binasco Credito Cooperativo IBAN

IT91G0838633670000000033762;

- Poste Italiane S.p.A. IBAN IT44B0760101600000023081201;

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

sono: Matteo VALSECCHI C.F. VLSMTT84L20F205B.

8. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 7, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.

9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al comma 7, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), D.Lgs. 192/2012).

ART. 10 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola

Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) In caso di inadempimento o ritardo nella trasmissione della comunicazione di riscontro della data di consegna (par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico) o della momentanea indisponibilità dei prodotti (par. 6.1 del Capitolato Tecnico) rispetto al termine massimo stabilito, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille del Valore dell'Ordinativo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno. Nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo si prolunghi oltre i termini di cui alla Tabella 3 del par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i termini massimi stabiliti per la consegna verrà applicata la penale di cui alla successiva lett. b).

b) Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei Prodotti, rispetto ai termini massimi di cui al precedente a paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore dell'Ordinativo oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

c) In caso di inadempimento o ritardo per il ritiro dei Prodotti consegnati in eccesso ovvero per il ritiro e sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa (par. 5.1.4 del Capitolato Tecnico), anche a seguito di verifica ispettiva (par. 9 del Capitolato Tecnico), per ogni giorno lavorativo di ritardo la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per la mancata operatività del servizio di supporto e assistenza (par. 5.2.1 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero a

forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno lavorativo di ritardo.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere

contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte

S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite

all'art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi

titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi

della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo

articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di

cui all'art. 10 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10%

(dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso

l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude

il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento

degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art.

10 commi 2 e 3 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci

per cento) dell'importo massimo complessivo del presente lotto fermo il

risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, per un importo di Euro 42.962,03 = (quarantaduemilanovecentosessantadue/03).

In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;

pertanto SCR Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data *dall'Attivazione* della fornitura e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione per il presente lotto fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della Convenzione con massimale pari ad Euro 3.000.000,00, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

9. Il Fornitore, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per tutta la durata della Convenzione con massimale pari ad Euro 2.000.000,00 con sottolimito per singolo prestatore pari ad Euro 2.000.000,00 restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- riscontro di almeno tre esiti negativi, delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti ai sensi del par. 9 del Capitolato Tecnico;

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;

- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione o parte di essa è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. La specifica ipotesi di ritardo nella consegna, prolungato per 10 (dieci) giorni oltre i termini massimi previsti al par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione o parte di essa per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nella consegna, prolungato per 10 (dieci) giorni oltre i termini

prescritti, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo degli Ordinativi.

3. In tutti i casi di risoluzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione, prestata rispettivamente per l'intero importo delle stesse o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 14 - RECESSO

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al

Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di

natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

ART. 15 – SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti

una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il

Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni

Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i

danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime

Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di

difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni

Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al

difensore scelto dal Fornitore.

ART. 18 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il dott. Matteo VALSECCHI, Responsabile della fornitura, nominato dal

Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente

responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-

Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità

di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato

alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"

(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,

verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché

fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento

delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per

garantire i controlli di cui agli artt. 10, 13 e 15 della presente Convenzione e

per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 12 comma 4 della presente Convenzione.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In relazione agli oneri della sicurezza, la Stazione Appaltante li ha quantificati in Euro zero. Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto, qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per

fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.

196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 23 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 25 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del “Codice Etico” e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 26 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li **17 APR. 2013**

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Valsecchi Giovanni s.r.l.

Un Amministratore

Il Fornitore

Il sottoscritto dott. Matteo VALSECCHI, quale Amministratore Unico e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni indicate agli artt. 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,
24,25 e 26.

Torino, li 17 APR. 2013

Valsecchi Giovanni s.r.l.
Un Amministratore

Il Fornitore _____